

N. R.G. 385/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente
dott. Bruno Conca - Giudice
dott. Luca Fuzio - Giudice estensore

nel procedimento n. 385/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

CEREA ALESSANDRA

con l'assistenza dell'O.C.C. dott. RAVANELLI ROBERTO (C.F. RVNRRRT65L30H509H e P.IVA 02433160161) nato a Romano di Lombardia (BG) il 30/07/1965, nel cui studio in Romano di Lombardia (BG) in viale Dante Alighieri n.62 è elettivamente domiciliata

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 04/12/2023 dalla Sig.ra CERE ALESSANDRA [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel comune [REDACTED] (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art*. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 131.118,51 (oltre al compenso dei professionisti della procedura) derivante dalla fideiussione omnibus prestata dalla ricorrente in favore della società NEW METAL S.R.L., il cui legale rappresentante era l'ex marito Sig. Piantoni Stefano Sergio;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che CERE ALESSANDRA non risulta proprietaria di alcun bene immobile;
- considerato che CERE ALESSANDRA risulta proprietaria del seguente bene mobile registrato: autovettura FIAT 500, targata [REDACTED], immatricolata nel 2011, valore di circa euro 3.500,00. La ricorrente utilizza la suddetta autovettura per recarsi quotidianamente al lavoro: in ragione di ciò ha chiesto di poterne usufruire fino alla vendita, che verrà effettuata al termine della procedura liquidatoria;
- considerato che CERE ALESSANDRA risulta intestataria del rapporto di conto corrente acceso presso Banca UNICREDIT con saldo contabile al 30.09.2023 di euro 2.955,29;
- considerato che CERE ALESSANDRA svolge la professione di insegnante e percepisce una retribuzione media netta mensile di circa euro 1.640,00 calcolata su 12 mensilità, come da buste paga prodotte;
- considerato che CERE ALESSANDRA, risiede in [REDACTED] (BG) [REDACTED] con la figlia avuta dal primo matrimonio e con il nuovo compagno Sig. [REDACTED]



- considerato che la ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma di 520,00 euro mensili per 36 mensilità, per complessivi euro 18.720,00; la somma di euro 2.955,29 giacente su conto corrente e la somma di euro 3.500,00 derivante dalla vendita dell'autovettura FIAT 500 di sua proprietà; per un importo complessivo pari ad euro 25.175,29;
- ritenuto che, con riguardo al pignoramento presso terzi promosso originariamente da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (oggi ceduto a MAIOR SPV S.r.l.) (n. 925/2017 RGE, Tribunale di Bergamo), dalla data del presente provvedimento esso è inopponibile alla presente procedura per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);
- rilevato che, in ogni caso, la debitrice ha messo a disposizione gli importi relativi al pignoramento presso terzi sopra indicate, e ciò in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII;
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT. RAVANELLI ROBERTO, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.



Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CERE ALESSANDRA (████████████████████) nata ad ██████████ (BG) il ██████████ ed ivi residente in Via ██████████

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore la DOTT. RAVANELLI ROBERTO;

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.120,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di CERE ALESSANDRA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 20 dicembre 2023

Il Giudice est.
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone

